



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

Rif. 8/2022 gab. pos. 19

Roma, 11 gennaio 2022

Oggetto: legge 30 dicembre 2021, n. 234, in vigore dal 1° gennaio 2022, e impiego dei vice procuratori onorari già in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.

Il Procuratore generale

rilevata la opportunità di indicare una linea di indirizzo sulle condizioni e i limiti di impiego dei vice procuratori onorari, alla luce delle nuove disposizioni introdotte con la legge citata in oggetto (c.d. legge di finanza pubblica);

ritenuto che l'indirizzo di seguito rappresentato intende fornire un contributo ai procuratori della Repubblica, senza vincolarne comunque l'orientamento, essendo finalizzato a prevenire il rischio di pregiudicare le molte attività che, nelle procure della Repubblica (e soprattutto, per l'estensione della dimensione organizzativa, in quella di Roma) sono attribuite e delegate ai magistrati onorari;

osserva

L'art. 1, commi 629-633, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ha modificato la disciplina di cui al d.lgs. n. 116 del 2017 prevista per la magistratura onoraria già in servizio.

L'intervento consiste nella sostituzione degli artt. 29 e 31, nonché nell'abrogazione dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 116 del 2017.

Come noto, l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017 stabilisce che al magistrato onorario non possa chiedersi un impegno settimanale complessivamente superiore ai due giorni. Riguardo ai magistrati onorari già in servizio, l'art. 32 del decreto legislativo prima citato prevedeva una gradualità nell'applicazione delle limitazioni d'impiego (a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina, ossia dal 31 agosto 2021; termine poi prorogato al 31 dicembre 2021), nel frattempo mantenendo il precedente regime.

L'art. 32, come rilevato, è stato abrogato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In conseguenza dell'abrogazione, la disciplina applicabile ai magistrati onorari già in servizio è quella prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017 (come modificata dalla stessa legge n. 234 del 2021).

In via di prima interpretazione, pertanto, si può ritenere che per i magistrati onorari già in servizio non si applichino le disposizioni di cui ai capi I-IX del d.lgs. n. 116 del 2017, fatta eccezione per le limitazioni di impiego riferite a coloro che opereranno per il regime del

cosiddetto *part-time* all'esito della nuova procedura di conferma, secondo il riformulato art. 29, comma 7.

Sempre in via di prima interpretazione, appare fondato concludere che l'impiego attuale dei magistrati onorari già in servizio non sia sottoposto ad alcun limite temporale e che tale limite d'impiego a due giornate la settimana riguarderà soltanto quanti di loro, all'esito della procedura di conferma, sceglieranno il cosiddetto regime di *part-time*.

In aderenza e a sostegno di quanto sopra prospettato, può rilevarsi che la stessa legge n. 234 del 2021 ha riscritto l'art. 31 d.lgs. n. 116 del 2017 in tema di liquidazione delle indennità spettanti ai v.p.o., stabilendo che "... ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui [...] all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 ...".

Questa linea interpretativa, oltre ad essere coerente con il contenuto delle disposizioni appena richiamate, appare anche conforme con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché tende a salvaguardare il funzionamento dell'organizzazione degli uffici e, conseguentemente, dell'attività giudiziaria.

Si trasmetta ai Procuratori della Repubblica del distretto e, per conoscenza, al Consiglio superiore della magistratura, al Presidente della Corte d'appello di Roma, ai Presidenti degli Ordini degli avvocati del distretto, al Ministero della giustizia - Ufficio di Gabinetto e Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura

